



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER LA FINANZA DI IMPRESA

#### *Punto 3) - Elenco B - Conferenza Stato-Regioni*

Le Regioni e le Province Autonome, nell'evidenziare che il provvedimento in questione è utile come misura immediata per fronteggiare l'attuale situazione di crisi di liquidità delle imprese, sottolineano che una svolta significativa sul piano del sistema delle garanzie possa essere rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di copertura dello Stato sulle garanzie concesse a valere sul Fondo di cui all'oggetto. Si tratterebbe di garantire la ponderazione zero alle garanzie.

Le Regioni e le Province Autonome ritengono inoltre necessario che le misure di cui al Capo II lett. A) del decreto in oggetto siano immediatamente estese alle imprese artigiane, prevedendo una deroga alla limitazione disposta dall'art. 1 lett. g) del Regolamento D.M. 31 maggio 1999, n. 248.

Tutto ciò premesso, le Regioni esprimono comunque la propria intesa sullo schema di decreto condizionandola all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

**All'art. 2, comma 1:** aggiungere infine le seguenti parole: “nonché attraverso l'istituto della cogaranzia agli strumenti regionali di garanzia;

**All'art. 3, comma 2:** dopo le parole “decreto del Ministro”, inserire le seguenti: “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni”;

**All'art. 3, comma 2, lettera A):** dopo la parola “garanzia” è inserita la seguente: “e cogaranzia”;

**L'art. 7, comma 1 è così sostituito:** “La gestione delle risorse assegnate alla sezione interventi di garanzia sul capitale di debito, è condotta tramite affidamento diretto ad un ente strumentale dell'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, dotato di specifiche professionalità, referenze ed organizzazioni iscritto all'elenco speciale dell'articolo 107 del decreto legislativo di 1 settembre 1993, n. 385. Per la valutazione del soggetto gestore assumono rilevanza le competenze professionali, ivi compresa la capacità di predisporre procedure informatizzate di accesso e di gestione del fondo”.

**All'art. 8, comma 1:** dopo le parole “della stessa” inserire le seguenti: “previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni”;

**All'art. 10 alla lettera a):** aggiungere infine le seguenti parole “la cogaranzia di cui all'articolo 2 del presente decreto viene concessa in misura non superiore al 50% della garanzia totale concessa;

**All'art. 12, comma 1:** aggiungere infine le seguenti parole: “dell'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie.

Roma, 20 novembre 2008